

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 196/43/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società CENTRO LASER SRL con sede legale in Settimo Milanese (MI), Via Ciniselli n. 12, si è opposta all'atto di recupero crediti IVA con il quale l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 riteneva indebito l'utilizzo in compensazione nell'anno 2005 del credito IVA pregresso (effettuato dalla Società attraverso due F24, quello del 16.02.2005 e quello del 16.03.2005) per l'importo complessivo di € 6.112. In sostanza attraverso il sistema di "liquidazione automatizzato" veniva rilevato l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2004 e per conseguenza veniva considerato inesistente il credito 2004 utilizzato dalla Società in occasione delle due compensazioni.

La Società ha contestato "l'atto di recupero" con il quale veniva richiesto il versamento di € 6.112 oltre interessi e sanzioni sulla base di una serie di considerazioni ed eccezioni.

La Società, pur avendo effettuato per l'anno 2004, tutti gli adempimenti sostanziali previsti dalla normativa IVA in particolare gli obblighi contabili di registrazione acquisti e vendite e delle liquidazioni periodiche aveva "omesso" di inviare il file della dichiarazione IVA anno 2004. Di queste omissioni non vi è ovviamente contestazione. Tuttavia il contribuente contesta, sulla base di giurisprudenza consolidata anche della Corte di Giustizia CEE nonché di una recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 74/2007, che da tale omissione possa derivare la perdita di credito IVA certo, ovviamente se documentato.

Sulla base di tale convinzione presentava alla Agenzia istanza per l'annullamento in via di autotutela dell'atto di recupero del credito producendo la documentazione per la verifica (formale) che l'Ufficio addetto al controllo automatizzato non aveva potuto effettuare.

Come previsto dall'art. 55 del DPR 633:

- dichiarazione IVA 2005 (anno 2004) non inviata telematicamente;
- liquidazione IVA gennaio 2005;
- liquidazione Iva di tutti i mesi del 2004;
- registri IVA acquisti 2004;
- registri IVA vendite 2004.

Il contribuente lamenta che malgrado ciò l'Agenzia non abbia proceduto ad alcun riscontro ritenendo che la disposizione dell'art. 55 del DPR 633 (accertamento induttivo in assenza di dichiarazione) non obbliga ma facoltizza l'Agenzia a tale verifica. Il disconoscimento del credito e quindi del suo utilizzo, ad avviso del ricorrente, sarebbe contrario anche a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia CEE n. 08.05.2008 (Sezioni Riunite C 95707 e C96/07) che ha confermato il diritto a portare in detrazione l'IVA sugli acquisti ritenendo ingiusto sanzionare con la indetraibilità una mera irregolarità formale quale sarebbe il mancato invio della dichiarazione IVA. Si è costituita in giudizio l'Agenzia depositando articolate controdeduzioni. I passaggi rilevanti sono:

- che l'atto di recupero dell'utilizzo del credito è corretto sotto il profilo procedurale;
- che il provvedimento adottato è la risultanza del procedimento di controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui all'art. 54 bis del DPR 633: controllo che è

limitato alla coerenza dei dati intrinseci della dichiarazione; che nell'ambito di tale controllo rientra anche quello di verificare il corretto utilizzo dei crediti o eccedenze derivanti dalla dichiarazione;

- che in assenza della dichiarazione per l'anno 2004 non poteva esservi alcun credito utilizzabile in compensazione;

- che l'art. 55 della Legge IVA, in caso di omessa dichiarazione, facoltizza e non obbliga l'Agenzia ad un accertamento induttivo e quindi al riconoscimento al contribuente il diritto di detrarre le imposte versate ed altresì di tenere conto delle liquidazioni periodiche sempreché le registrazioni e liquidazioni siano state correttamente eseguite;

- che in ogni caso la detrazione è subordinata ad un controllo della inerenza;

- in relazione alla Risoluzione del 19.04.2007 cui il ricorrente ha fatto riferimento viene data la interpretazione che la fondatezza del credito formatosi in un anno per il quale la dichiarazione è stata omessa può derivare solo da un controllo di carattere sostanziale effettuato sulla base dell'art. 55 DPR 633;

- che in ogni caso il contribuente conserva la possibilità di richiedere la restituzione del credito IVA attraverso le procedure di rimborso ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546.

MOTIVAZIONI

Il Ricorso merita accoglimento.

L'Ufficio non contesta la sussistenza del credito scaturente dalle liquidazioni IVA dell'anno 2004 quale differenza tra IVA a debito ed IVA a credito, bensì le modalità di utilizzo dello stesso da parte del contribuente che, non avendo presentato la dichiarazione IVA per l'anno 2004 ed essendo pertanto ancora soggetto al potere accertamento induttivo dell'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 55 DPR 633/72, non avrebbe potuto utilizzare tale credito nell'anno di imposta successivo, pur conservando il diritto di richiederne la restituzione attraverso la procedura di rimborso.

Senonché, ritiene questa Commissione, che la mancata presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2004 da parte del contribuente, non faccia venire meno il credito di imposta, ove questi risulti, come nel caso di specie, adeguatamente documentato.

Invero, la preclusione a far valere la sussistenza del credito di imposta attiene alla fase amministrativa e non a quella giurisdizionale dell'accertamento del credito, sicché il diritto deve comunque essere riconosciuto tutte le volte che il ricorrente in giudizio ne abbia fornito la relativa prova.

Considerato che l'accertamento è scaturito da un errore della parte ricorrente, vi è motivo per compensare interamente le spese processuali

P.Q.M.

la Commissione accoglie il Ricorso. Spese compensate.